COMUNE DI CANTELLO
Provincia di Varese
P.zza Monte Grappa n. 1 – 21050 Cantello

REGOLAMENTO COMUNALE PER LA COSTITUZIONE E LA RIPARTIZIONE DEL FONDO SVOLGIMENTO DI FUNZIONI TECNICHE DA PARTE DI DIPENDENTI PUBBLICI NELL'AMBITO DI LAVORI, SERVIZI E FORNITURE

(D.Lgs. 31 marzo 2023, n. 36, art. 45, come modificato dal D.Lgs. 31 dicembre 2024, n. 209)

Il presente regolamento è adottato ai sensi dell'art. 45 del D.Lgs. 31 marzo 2023, n. 36, come modificato dal D.Lgs. 31 dicembre 2024, n. 209, con riferimento alle funzioni tecniche indicate nell'allegato I.10 al Codice. All'interno del presente regolamento il Codice dei contratti pubblici, approvato con D.Lgs. n. 36/2023 e s.m.i., è menzionato come «Codice».

CAPO I – PRINCIPI GENERALI

Art. 1 – Procedure di affidamento – Oneri per le attività tecniche

1. 1. Gli oneri relativi alle attività tecniche di cui al successivo art. 2, comma 2, riferiti alle singole procedure di affidamento di lavori, servizi e forniture, a carico dei relativi stanziamenti, sono disciplinati dall'art. 45 del Codice e dal presente regolamento. La disciplina dell'incentivazione si applica agli appalti di servizi e forniture nei casi previsti dall'art. 45, comma 2, del Codice, nonché dagli articoli 31 e 32 dell'Allegato II.14, e dunque nei casi in cui sia previsto il direttore dell'esecuzione del contratto, anche coincidente con il RUP ove consentito dalla normativa vigente. Nei servizi e nelle forniture di particolare importanza si applicano le disposizioni di cui all'Allegato II.14 al Codice.

2. La misura complessiva dell'incentivo è costituita da una somma non superiore al 2%, calcolata sull'importo dei lavori, servizi e forniture posto a base della procedura di affidamento, IVA esclusa, senza considerare eventuali ribassi nell'aggiudicazione. Gli importi sono comprensivi degli oneri previdenziali e assistenziali a carico dell'amministrazione; l'IRAP è esclusa dal computo dell'incentivo e trova copertura autonoma nel quadro economico dell'intervento. La misura è definita in base alla graduazione indicata nelle tabelle di cui ai successivi Capi II e III.

3. L'importo di cui al comma precedente è destinato:

a) ai soggetti che svolgono le attività tecniche di cui all'art. 2, nonché ai loro collaboratori, come individuati ai sensi dell'art. 3, per una quota dell'80%;

b) alle finalità di cui al successivo art. 7, per una quota del 20%, escluse le risorse che derivano da finanziamenti europei o da altri finanziamenti a destinazione vincolata, eventualmente incrementata ai sensi delle successive disposizioni.

4. Ai fini di cui ai precedenti commi il quadro economico dell'intervento è articolato comprendendo anche le spese tecniche relative all'applicazione degli incentivi di cui all'art. 45 del Codice e al presente regolamento.

5. L'incentivo è riconosciuto anche negli affidamenti diretti, ad eccezione di quanto indicato all'art. 5, nelle concessioni e nei contratti di partenariato pubblico-privato (PPP). L'incentivo non è riconosciuto per la mera adesione a convenzioni Consip o di centrali di committenza senza lo svolgimento di attività tecnica aggiuntiva, né per le attività di natura esclusivamente amministrativa o gestionale connesse alla stipula del contratto derivato.

6. L'incentivo è altresì riconosciuto nei contratti stipulati nell'ambito di un accordo quadro ai sensi dell'art. 59 del Codice. Il fondo non è calcolato sull'intero valore dell'accordo quadro, bensì è costituito progressivamente con l'attivazione dei singoli contratti attuativi, in proporzione al loro valore economico. La liquidazione dell'incentivo avviene per ciascun contratto attuativo, nel rispetto delle risorse disponibili.

Art. 2 – Destinatari

1. La quota dell'80% di cui al precedente art. 1, comma 3, lettera a), relativa a ciascuna procedura, è destinata a incentivare l'attività del personale proprio dell'ente e del personale di altre amministrazioni pubbliche che, sulla base di convenzioni all'uopo stipulate, svolga le attività tecniche indicate nell'allegato I.10 al Codice.

2. Sono destinatari della quota incentivante i soggetti che svolgono le seguenti attività tecniche:

- Responsabile Unico del Progetto (RUP);
- soggetti incaricati della programmazione della spesa per investimenti;
- collaboratori del RUP (responsabili/addetti alla gestione tecnica e amministrativa dell'intervento);
- redazione del documento di fattibilità delle alternative progettuali (DOCFAP);
- redazione del progetto di fattibilità tecnica ed economica (PFTE);
- redazione del progetto esecutivo;
- coordinamento per la sicurezza in fase di progettazione;
- verifica del progetto ai fini della sua validazione;
- predisposizione dei documenti di gara;
- direzione dei lavori;
- ufficio di direzione dei lavori (direttore/i operativo/i, ispettore/i di cantiere);
- coordinamento per la sicurezza in fase di esecuzione;
- direzione dell'esecuzione;
- collaboratori del direttore dell'esecuzione, ove nominati (direttore/i operativo/i);
- collaudo tecnico-amministrativo;
- regolare esecuzione;

- verifica di conformità;
- collaudo statico;
- il personale proprio dell'ente che collabora con i suddetti soggetti.

3. Nel caso in cui l'allegato I.10 sia abrogato e sostituito ai sensi dell'art. 45, comma 1, del Codice, è fatto diretto riferimento a quanto previsto nel nuovo allegato sostitutivo.

Art. 3 – Gruppo di lavoro

1. In relazione alla propria organizzazione, l'ente individua con apposito provvedimento del responsabile competente la struttura tecnico-amministrativa o «gruppo di lavoro» destinatario dell'incentivo riferito alla singola procedura di affidamento, identificando il ruolo di ciascuna unità di personale assegnata, anche con riguardo alle attività dei collaboratori.

2. Può essere destinatario dell'incentivo tecnico anche il personale a tempo determinato compreso nel gruppo di lavoro di cui al comma precedente.

3. In relazione alle attività/adempimenti a ciascuno assegnati, sono indicati i tempi per provvedere, anche mediante rinvio ai documenti della procedura.

4. Al fine di valorizzare la professionalità del personale proprio dell'ente, l'individuazione dei soggetti cui affidare le attività incentivabili deve uniformarsi ai criteri della rotazione e del tendenziale coinvolgimento di tutto il personale disponibile, nel rispetto delle competenze specifiche richieste per ogni tipologia di appalto.

5. Eventuali modifiche alla composizione del gruppo di lavoro possono essere apportate dal responsabile competente, dando conto delle esigenze sopraggiunte. Nel relativo provvedimento è dato atto delle fasi già espletate, dei soggetti cui sono state imputate, nonché delle attività trasferite ad altri componenti.

6. I dipendenti indicati nel provvedimento assumono la responsabilità diretta e personale dei procedimenti/sub-procedimenti e delle attività assegnate.

7. La suddivisione dell'incentivo all'interno del gruppo di lavoro deve essere effettuata sulla base del livello di responsabilità professionale connessa alla specifica prestazione svolta e al contributo apportato dal personale coinvolto, secondo i coefficienti di ripartizione indicati nelle tabelle di cui ai successivi Capi II e III, nonché motivata in sede di rendiconto nelle apposite schede riferite a ciascuna opera, lavoro, servizio o fornitura, come previsto dal successivo art. 17.

8. Non possono essere concessi incarichi a soggetti condannati ai sensi dell'art. 35-bis del D.Lgs. 165/2001. Il responsabile che dispone l'incarico è tenuto ad accertare l'insussistenza delle situazioni ostative.

Art. 4 – Limite soggettivo dell'incentivo

1. L'incentivo complessivamente maturato da ciascuna unità di personale nel corso dell'anno di competenza, anche per attività svolte per conto di altre amministrazioni, non può superare il trattamento economico complessivo annuo lordo percepito dalla medesima unità di personale.

2. Nel caso in cui l'amministrazione adotti i metodi e gli strumenti digitali per la gestione informativa dell'appalto previsti dal Codice (BIM), il limite di cui al comma 1 è aumentato del 15 per cento.

3. L'incentivo eccedente il limite di cui ai precedenti commi incrementa le risorse di cui al successivo art. 7.

Art. 5 – Esclusione dalla disciplina dell'incentivo

1. Sono esclusi dall'incentivazione di cui al presente regolamento:

a) gli atti di pianificazione generale e particolareggiata, anche se finalizzati alla realizzazione di opere pubbliche;

b) i lavori e gli acquisti di beni e servizi di importo inferiore a euro 40.000,00;

c) i contratti esclusi dall'applicazione del Codice ai sensi dell'art. 56;

d) i lavori in amministrazione diretta;

e) gli affidamenti in house.

2. Resta ferma la facoltà dell'amministrazione di prevedere, nei casi consentiti dall'ordinamento, modalità diverse di valorizzazione o remunerazione delle attività tecniche svolte dai propri dipendenti, diverse dall'incentivo di cui all'art. 45 del Codice.

Art. 6 – Centrali di committenza

1. In caso di attività svolta da centrale di committenza, al personale della stessa è attribuita la quota di incentivo prevista dal presente regolamento per le funzioni effettivamente trasferite.

2. La quota destinabile alla centrale di committenza non può comunque eccedere il 25% dell'incentivo di cui al comma 2 dell'art. 45 del Codice.

3. La quota è assegnata su richiesta della centrale, che indica le attività incentivabili tra quelle di cui all'art. 2, comma 2.

4. La quota assegnata alla centrale è portata in detrazione a quella spettante al personale dell'ente le cui funzioni sono state trasferite alla medesima centrale.

Art. 7 – Quota del 20 per cento

1. La quota di cui all'art. 1, comma 3, lettera b), è incrementata da:

- la quota parte dell'incentivo eccedente il limite soggettivo della singola unità di personale di cui all'art. 4;
- la quota parte dell'incentivo corrispondente a prestazioni non svolte o prive dell'attestazione del responsabile di cui all'art. 17;
- fermo restando quanto stabilito dall'art. 2, comma 1, la quota parte di prestazioni non svolte da personale proprio dell'amministrazione in quanto affidate a personale esterno all'ente.

2. Le risorse di cui al comma precedente sono destinate, nell'ambito dei documenti di programmazione e pianificazione dell'ente, all'acquisto di beni e tecnologie funzionali a progetti di innovazione. Rientrano in questo ambito:

- la modellazione elettronica informativa per l'edilizia e le infrastrutture (BIM);
- l'implementazione delle banche dati per il controllo e il miglioramento della capacità di spesa;

- l'efficientamento informatico, con particolare riferimento alle metodologie e strumentazioni elettroniche per i controlli.

3. Le risorse di cui al comma 1 sono in ogni caso utilizzate, secondo modalità stabilite nei documenti di programmazione e pianificazione dell'ente, per:

- attività di formazione per l'incremento delle competenze digitali del personale nella realizzazione degli interventi;
- la specializzazione del personale che svolge funzioni tecniche;
- la copertura degli oneri di assicurazione obbligatoria del personale;
- l'attivazione di tirocini formativi e di orientamento di cui all'art. 18 della L. 196/1997, o per lo svolgimento di dottorati di ricerca nel settore dei contratti pubblici, previa sottoscrizione di apposite convenzioni con università e istituti scolastici superiori.

4. L'amministrazione, prima di procedere all'utilizzo del fondo, attiva un confronto con i soggetti sindacali titolari della contrattazione integrativa secondo le modalità previste dal CCDI vigente e, ove istituito, acquisisce preventivamente il parere dell'Organismo Paritetico per l'Innovazione.

Art. 8 – Cumulo di funzioni

1. Nel caso in cui al medesimo soggetto siano assegnate più attività separatamente considerate ai fini dell'incentivo, le relative percentuali si sommano, fermo restando il rispetto del limite massimo di cui all'art. 4.

2. Qualora il cumulo di funzioni comporti una parziale sovrapposizione o un assorbimento sostanziale di una prestazione nell'altra, il responsabile competente, in sede di determinazione della ripartizione o di liquidazione, dispone con provvedimento motivato la rimodulazione della quota spettante, tenendo conto:

a) della complessità effettiva delle attività svolte;

b) del grado di autonomia e responsabilità assunto nelle singole funzioni;

c) dell'impegno temporale concretamente richiesto;

d) dell'assenza di duplicazioni remunerative per attività coincidenti o sostanzialmente assorbite.

3. La rimodulazione di cui al comma 2 deve rispettare i principi di proporzionalità, ragionevolezza e adeguata motivazione, non può essere automatica e deve risultare dalle schede di rendicontazione di cui all'art. 17.

4. Resta ferma la possibilità di attribuire integralmente le percentuali teoriche previste dalle tabelle del presente regolamento quando le funzioni cumulate risultino concretamente distinte, autonome e integralmente svolte.

CAPO II – INCENTIVO PER LAVORI

Art. 9 – Lavori – Graduazione del fondo

1. Ai fini della graduazione del fondo per i lavori, si fa riferimento alla distinzione operata dal Codice tra «lavori a rete» e «lavori puntuali», nonché all'importo a base di gara, comprensivo degli oneri della sicurezza e al netto dell'IVA. La percentuale (0–2%) è graduata per ciascuna procedura come segue:

Tabella 1 – Lavori: Nuove Opere – Graduazione del Fondo	
Tipologia e importo	**Percentuale (0–2%)**
a) Interventi per nuove opere – puntuali	
Importo a base di gara fino a € 1.000.000	2,00%
Importo da € 1.000.001 a € 5.000.000	1,90%
Importo da € 5.000.001 a € 10.000.000	1,80%
Importo superiore a € 10.000.000	1,60%
b) Interventi per nuove opere – a rete	
Importo a base di gara fino a € 1.000.000	2,00%
Importo da € 1.000.001 a € 5.000.000	1,90%
Importo oltre € 5.000.000	1,80%

Tabella 2 – Lavori: Manutenzione/Ristrutturazione – Graduazione del Fondo	
Tipologia e importo	**Percentuale (0–2%)**
Manutenzione, ristrutturazione, restauro, risanamento conservativo (puntuali e a rete), riqualificazione urbana – fino a € 1.000.000	2,00%
Manutenzione, ristrutturazione, restauro, risanamento conservativo (puntuali e a rete), riqualificazione urbana – oltre € 1.000.000	1,90%

2. Per i lavori di importo inferiore a 100.000 euro è richiesto il quadro economico dell'importo lavori a base di gara nell'ambito della redazione del progetto di fattibilità di cui all'art. 41 del Codice, come individuato nell'Allegato I.7.

3. Quando un progetto volto a ottenere un «prodotto finito» si avvale di procedure i cui importi sono previsti tra le somme a disposizione del quadro economico generale dell'opera, non rientranti nelle esclusioni dell'art. 5, tali importi concorrono alla determinazione della base su cui calcolare l'incentivo.

4. Quando il valore di ciascuna procedura è pari o superiore alle soglie di cui all'art. 14 del Codice, gli importi si individuano per ciascun lotto.

5. Nel caso in cui un'opera sia costituita da più sottoprogetti specializzati e/o articolata per stralci funzionali, la percentuale effettiva del fondo è fissata nella misura massima.

Art. 10 – Lavori – Coefficienti di ripartizione dell'incentivo

1. I coefficienti di ripartizione dell'incentivo per attività tecniche relative a lavori sono di norma attribuiti fra i diversi componenti del gruppo di lavoro, nelle percentuali indicate nella tabella seguente, definiti in relazione alle specifiche attività da svolgere:

Tabella 3 – Lavori: Ripartizione per attività	**Fase progettazione**	**Fase esecutiva**	**Totale**
Programmazione della spesa per investimenti	4,00%		4,00%
RUP	10,00%	12,00%	22,00%
Collaboratori attività RUP / gestione tecnico-amm.va	7,50%	10,00%	17,50%
Responsabile procedimento fase affidamento	2,00%		2,00%
Redazione DOCFAP	2,00%		2,00%
Redazione PFTE	3,00%		3,00%
Redazione progetto esecutivo	8,00%		8,00%
Coordinamento sicurezza in progettazione	3,00%		3,00%
Verifica del progetto ai fini della validazione	3,00%		3,00%
Predisposizione atti di gara	2,00%		2,00%
Direzione lavori		14,00%	14,00%
Ufficio DL (direttori operativi, ispettori di cantiere)		4,00%	4,00%
Coordinamento sicurezza in esecuzione		7,00%	7,00%
Collaudo tecnico-amm.vo / CRE		4,00%	4,00%
Collaudo statico		1,00%	1,00%
Coordinamento flussi informativi	0,50%	3,00%	3,50%
TOTALE	45,00%	55,00%	100,00%

2. La percentuale indicata nella tabella è destinata a incentivare i soggetti incaricati della corrispondente attività, nonché i collaboratori previamente individuati nell'ambito del gruppo di lavoro.

3. Nel caso in cui nell'ambito della procedura non sia prevista l'effettuazione di una o più attività fra quelle indicate nella tabella, le percentuali assegnate all'incentivazione delle attività restanti sono corrispondentemente riparametrate.

4. Il RUP può motivatamente chiedere la sostituzione dei propri collaboratori laddove ne ravvisi l'inadeguatezza e proporre, al completamento delle attività, una variazione delle aliquote di distribuzione dell'incentivo, tenendo conto dell'effettivo apporto individuale.

5. Qualora un'attività sia svolta da più figure (es. RUP e collaboratori, direttore lavori e direttori operativi), compete alla figura principale attestare il ruolo e il livello di partecipazione svolto dagli altri soggetti assegnati alla medesima attività e indicare, all'interno della percentuale assegnata, le quote da attribuire a ciascuno. In assenza di collaboratori, l'intera quota dell'incentivo è corrisposta al responsabile dell'attività.

Art. 11 – Disciplina delle varianti

1. Le varianti conformi all'art. 120, comma 1, lettera c), del Codice, contribuiscono a determinare l'incentivo secondo la percentuale stabilita per il corrispondente intervento, sempre che comportino opere aggiuntive e uno stanziamento di maggiori risorse rispetto all'importo a base della procedura. L'incentivo è calcolato sull'importo delle maggiori somme stanziate rispetto a quelle originarie. Il relativo importo è quantificato nel provvedimento del RUP che autorizza la variante.

2. Non concorrono ad alimentare il fondo le varianti resesi necessarie a causa di errori o omissioni del progetto esecutivo, quali definite dagli artt. 120–125 del Codice.

CAPO III – INCENTIVO PER SERVIZI E FORNITURE

Art. 12 – Servizi e Forniture – Graduazione del fondo

1. La graduazione della percentuale destinata al fondo per servizi e forniture è stabilita in misura inversa all'importo a base di gara, come segue:

Tabella 4 – Servizi e Forniture – Graduazione del Fondo	
Importo a base di gara	**Percentuale (0–2%)**
Fino a € 1.000.000	2,00%
Da € 1.000.001 a € 5.000.000	1,50%
Da € 5.000.001 a € 10.000.000	1,25%
Oltre € 10.000.000	1,00%

2. Per le acquisizioni di servizi e forniture di importo inferiore a 140.000 euro è richiesto il prospetto economico degli oneri complessivi ai sensi dell'art. 41, comma 12, e dell'Allegato I.7 del Codice.

Art. 13 – Servizi e Forniture – Coefficienti di ripartizione dell'incentivo

1. I coefficienti di ripartizione dell'incentivo per attività tecniche relative a servizi e forniture sono di norma attribuiti fra i diversi componenti del gruppo di lavoro, nelle percentuali indicate nella tabella seguente:

Tabella 5 – Servizi e Forniture: Ripartizione per attività	**Fase progettazione**	**Fase esecutiva**	**Totale**
Programmazione della spesa	2,00%		2,00%
RUP	10,00%	12,00%	22,00%

Collaboratori attività RUP / gestione tecnico-amm.va	8,00%	8,00%	16,00%
Responsabile procedimento fase affidamento	1,50%		1,50%
Redazione progetto livello unico	16,00%		16,00%
Coordinamento sicurezza in progettazione	3,00%		3,00%
Predisposizione atti di gara	2,00%		2,00%
Direzione dell'esecuzione		18,00%	18,00%
Coordinamento sicurezza in esecuzione		7,00%	7,00%
Collaborazione all'attività di DEC		5,00%	5,00%
Verifica di conformità		3,00%	3,00%
Coordinamento flussi informativi	1,50%	3,00%	4,50%
TOTALE	44,00%	56,00%	100,00%

2. Si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni dell'art. 10, commi 2, 3, 4 e 5, del presente regolamento.

CAPO IV – NORME COMUNI

Art. 14 – Principi in materia di valutazione

1. L'incentivo è attribuito a ogni soggetto destinatario secondo le quote in tabella. Ai fini dell'attribuzione il responsabile competente tiene conto:

- del rispetto dei tempi richiesti per la specifica attività di cui ciascuno è assegnatario;
- della completezza e della conformità dell'attività svolta rispetto a quanto assegnato;
- della competenza e professionalità dimostrate;
- della propensione alla risoluzione dei problemi al fine di assicurare la celerità e l'economicità delle varie fasi del processo.

2. L'incentivo è corrisposto per le attività effettivamente svolte, anche in caso di mancata realizzazione dell'opera o di mancata acquisizione del servizio o della fornitura, limitatamente alle fasi completate.

3. La determinazione della corresponsione dell'incentivo da parte del responsabile competente è supportata da idonei elementi valutativi esplicati nella scheda di cui al successivo art. 17.

4. In ogni caso il personale responsabile delle attività incentivate che violi obblighi posti a suo carico dalla legge e dai relativi provvedimenti attuativi, o che non svolga quanto assegnato con la dovuta diligenza, è escluso dall'incentivazione.

5. Il riepilogo annuale dei provvedimenti di liquidazione è trasmesso dal responsabile competente al Sindaco, al Segretario comunale e all'OIV/Nucleo di valutazione, per quanto di rispettiva competenza.

Art. 15 – Termini temporali e criteri di riduzione dell'incentivo

1. Nel provvedimento di affidamento delle funzioni tecniche devono essere indicati, su proposta del RUP, i termini entro i quali devono essere eseguite le prestazioni.

2. Il RUP cura la tempestiva attivazione delle strutture e dei soggetti interessati all'esecuzione delle prestazioni.

3. Qualora durante le procedure per l'affidamento si verifichino ritardi o aumenti di costo dovuti alla fase di predisposizione e controllo del bando, al personale incaricato di tale fase non è corrisposto alcun incentivo.

4. Qualora si verifichino ritardi in sede di esecuzione, con esclusione di quelli derivanti da cause non imputabili al dipendente, ovvero incrementi dei costi non conseguenti a varianti legittime ai sensi degli artt. 120–125 del Codice, l'incentivo riferito alla direzione lavori, alla direzione dell'esecuzione, al RUP e ai loro collaboratori è ridotto secondo i seguenti criteri:

Tabella 7 – Criteri di riduzione dell'incentivo

Tipologia	Misura dello scostamento	Riduzione incentivo
Tempi di esecuzione	Entro il 20% del tempo contrattuale	10%
	Dal 21% al 40% del tempo contrattuale	20%
	Oltre il 40% del tempo contrattuale	30%
Costi di realizzazione	Entro il 20% dell'importo contrattuale	10%
	Dal 21% al 40% dell'importo contrattuale	20%
	Oltre il 40% dell'importo contrattuale	30%

5. Le riduzioni di cui al comma 4 sono disposte con provvedimento motivato del responsabile competente, previa contestazione al dipendente interessato e concessione di un termine non inferiore a 15 giorni per la presentazione di controdeduzioni.

6. Le somme derivanti dalla riduzione confluiscono nella quota del 20% di cui all'art. 7.

Art. 16 – Attività del personale dirigenziale

1. Il personale con qualifica dirigenziale è compreso nell'ambito dei destinatari dell'incentivo di cui all'art. 45 del Codice, secondo le disposizioni del presente regolamento.

2. Nel caso in cui il dirigente della struttura tecnico-amministrativa o «gruppo di lavoro» di cui all'art. 3 sia compreso fra i soggetti assegnatari di attività incentivabili, partecipa all'erogazione degli incentivi tenuto conto di quanto previsto nei successivi commi.

3. L'individuazione del dirigente di cui al comma precedente e l'assegnazione allo stesso delle attività incentivabili è soggetta al controllo successivo di regolarità amministrativa di cui all'art. 147-bis del D.Lgs. 267/2000, così come gli atti conseguenti alle disposizioni di cui ai successivi commi 4 e 5.

4. L'accertamento e l'attestazione delle specifiche attività tecniche svolte dal dirigente di cui al comma 2, ai fini della corresponsione dell'incentivo, sono effettuati da un diverso dirigente appositamente individuato dall'ente, sentito il RUP in ordine all'effettività di quanto svolto e dei relativi tempi, tenuto conto delle schede di cui al successivo art. 17.

5. La liquidazione del compenso al dirigente di cui al comma 2 è effettuata dal diverso dirigente appositamente individuato dall'ente, secondo le modalità stabilite dal successivo art. 17, comma 3.

Art. 17 – Liquidazione dell'incentivo

1. La liquidazione del compenso è effettuata dal responsabile competente, sentito il RUP in ordine all'effettività di quanto svolto e dei relativi tempi, che accerta e attesta le specifiche attività svolte dal dipendente, tenuto conto delle apposite schede di rendicontazione riferite a ciascuna opera, lavoro, servizio o fornitura.

2. La liquidazione dell'incentivo avviene complessivamente per quanto maturato da ciascuna unità di personale assegnataria nell'anno di competenza, dopo il termine dello stesso. I tempi di liquidazione sono conseguenti al completamento delle attività incentivate, anche suddivise in due quote: la prima relativa alla fase di programmazione, progettazione e affidamento; la seconda alla fase di esecuzione. La liquidazione deve di norma avvenire entro sei mesi dal completamento di ciascuna fase.

3. Ai fini della liquidazione il responsabile competente predispone una scheda per ciascuna unità di personale assegnataria delle singole attività, contenente almeno:

Tabella 8 – Contenuti minimi della scheda per la liquidazione
a) Tipo di attività assegnata e svolta
b) Percentuale di attività realizzata nell'anno di competenza
c) Tempi previsti e tempi effettivi
d) Tempistica dell'invio dei risultati ai fini delle fasi successive
e) Completezza e conformità dell'attività svolta rispetto a quanto assegnato
f) Indicazione dell'importo dell'incentivo da liquidare
g) Eventuali criticità riscontrate e motivazioni di scostamento

4. L'incentivo è soggetto alle ritenute fiscali, previdenziali e assistenziali previste dalla legge e non concorre alla determinazione della base di calcolo del trattamento di fine rapporto.

5. Le quote parti dell'incentivo corrispondenti a funzioni non svolte, in tutto o in parte, dai dipendenti interni, in quanto affidate a personale esterno, non vengono ripartite e confluiscono nella quota del 20% di cui all'art. 7.

Art. 18 – Espletamento dell'incarico

1. Gli incarichi devono essere svolti all'interno del normale orario di lavoro.

2. Le spese necessarie per lo svolgimento degli incarichi di direzione e di collaudo rientrano nelle normali spese di gestione degli uffici, sia per i materiali di consumo sia per l'effettuazione di missioni necessarie.

3. Tutto il materiale prodotto resta di piena proprietà dell'amministrazione e può essere utilizzato senza che ciò determini ulteriori compensi.

4. L'incarico si intende espletato e le prestazioni sono da considerarsi rese:

a) per la programmazione della spesa, con l'emanazione del relativo provvedimento;

b) per la verifica dei progetti, con l'invio al RUP della relazione finale di verifica;

c) per le procedure di bando, con la pubblicazione del provvedimento di efficacia dell'aggiudicazione;

d) per la direzione lavori, con l'emissione del certificato di ultimazione lavori;

e) per il collaudo statico, con l'emissione del certificato, ovvero per le verifiche di conformità, con l'emissione della certificazione di regolare esecuzione;

f) per il collaudo, con l'emissione del certificato di collaudo finale;

g) per la direzione dell'esecuzione di servizi e forniture, con l'emissione dell'attestazione di regolare esecuzione o del certificato di verifica di conformità.

5. Se una o più attività non vengono svolte e non risultano integrate in altre fasi, le risorse corrispondenti confluiscono nella quota del 20% di cui all'art. 7.

Art. 19 – Rapporto con altri enti

1. È possibile istituire gruppi di lavoro con dipendenti di altri enti pubblici, secondo le modalità previste dagli artt. 30, 31 e 32 del D.Lgs. 267/2000; tali dipendenti partecipano alla ripartizione del fondo.

2. Nell'atto di costituzione del gruppo di lavoro deve essere specificata la sussistenza di tutte le necessarie autorizzazioni da parte dell'ente di appartenenza del dipendente.

3. I dipendenti del Comune che richiedano l'autorizzazione per far parte di un gruppo di lavoro in un altro ente pubblico sono autorizzati con apposito atto, compatibilmente con le esigenze dell'ufficio. È responsabilità del dipendente comunicare all'amministrazione l'importo dell'incentivo percepito presso altri enti, in particolare segnalare il superamento del limite di cui all'art. 4.

Art. 20 – Informazione e confronto

1. Del conferimento dell'incarico è data pubblicazione nel sito istituzionale dell'amministrazione, sezione «Amministrazione Trasparente», ai sensi del D.Lgs. 33/2013.

2. Il settore/ufficio personale fornisce con cadenza annuale informazione scritta alla Rappresentanza Sindacale Unitaria e alle Organizzazioni Sindacali in merito ai compensi di cui al presente

regolamento, in forma aggregata o anonima, così come previsto dal provvedimento del Garante per la protezione dei dati personali del 18 luglio 2013, n. 358.

3. Il RPCT verifica, nell'ambito dell'attività di monitoraggio annuale sulla trasparenza, l'adempimento degli obblighi di pubblicazione.

4. Gli incentivi per funzioni tecniche non confluiscono nel fondo per le risorse decentrate di cui ai CCNL del comparto funzioni locali. Le somme erogate a titolo di incentivo sono escluse dal computo delle risorse destinate al trattamento economico accessorio del personale, ai sensi dell'art. 45, comma 5, del Codice.

CAPO V – DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI

Art. 21 – Disciplina transitoria

1. Le norme del presente regolamento non si applicano agli incentivi legati all'attività di progettazione interna spettanti ai dipendenti per le attività inerenti alle opere affidate o disposte fino alla data di entrata in vigore della legge di conversione del D.L. 90/2014 (18 agosto 2014), che sono erogati secondo la disciplina dell'art. 92, commi 5 e 6, del D.Lgs. 163/2006 e sulla base dei criteri del previgente regolamento.

2. Le norme del presente regolamento non si applicano altresì agli incentivi per incarichi afferenti ad opere affidate o disposte dal 19 agosto 2014 al 18 aprile 2016, che sono erogati secondo la disciplina dell'art. 13-bis del D.L. 90/2014, convertito con modificazioni nella L. 114/2014.

3. Per le procedure avviate ai sensi del D.Lgs. 50/2016 antecedentemente alla data di entrata in vigore del D.Lgs. 36/2023 e non ancora concluse, continuano ad applicarsi le disposizioni dell'art. 113 del D.Lgs. 50/2016 e del previgente regolamento, ove adottato.

4. 4. Per le funzioni tecniche svolte nell'ambito di procedure affidate ai sensi del D.Lgs. 36/2023 e riferite ad attività espletate dal 1° luglio 2023 al 30 dicembre 2024, l'incentivo è calcolato secondo l'art. 45 del Codice nel testo vigente ratione temporis e secondo le disposizioni del presente regolamento, in quanto compatibili, purché le relative risorse siano state previste o accantonate nel quadro economico dell'intervento o della procedura.

5. Le disposizioni dell'art. 45 e dell'Allegato I.10 del Codice, come modificate dal D.Lgs. 31 dicembre 2024, n. 209, e dalla L. 18 luglio 2025, n. 105, si applicano alle funzioni tecniche svolte a decorrere dal 31 dicembre 2024, riferite a procedure affidate ai sensi del D.Lgs. 36/2023, anche nei procedimenti in corso a tale data e avviati prima dell'entrata in vigore delle predette disposizioni.

6. Per le attività svolte a decorrere dal 31 dicembre 2024, le modalità di ripartizione delle risorse e i criteri di corresponsione degli incentivi al personale dirigenziale sono disciplinati dal presente regolamento, in coerenza con l'ordinamento dell'ente. I relativi oneri gravano sulle risorse già accantonate nei quadri economici delle singole procedure di affidamento.

7. Per le opere i cui progetti esecutivi siano stati approvati antecedentemente al 1° luglio 2023, è possibile procedere alla liquidazione dell'incentivo alle condizioni e con le modalità previste dalla disciplina ratione temporis applicabile, solo ove il relativo finanziamento sia stato previsto nelle somme a disposizione del quadro economico.

Art. 22 – Clausola di adeguamento

1. Le disposizioni del presente regolamento si intendono automaticamente integrate e modificate per effetto di sopravvenute norme di legge, regolamentari o contrattuali collettive incompatibili.

2. Qualora intervengano modifiche normative o pareri o linee guida rilasciati da ANAC o altre autorità competenti che incidano sulle disposizioni del presente regolamento, si provvede all'adeguamento con deliberazione della Giunta Comunale entro 90 giorni dall'entrata in vigore delle nuove disposizioni.

3. Per quanto non espressamente disciplinato, si rinvia alle disposizioni del D.Lgs. 36/2023, del D.Lgs. 267/2000, del D.Lgs. 165/2001, della L. 241/1990 e della contrattazione collettiva nazionale di comparto applicabile.

Art. 23 – Entrata in vigore e abrogazioni

1. 1. Il presente regolamento entra in vigore secondo quanto previsto dallo Statuto comunale, a seguito della pubblicazione della deliberazione di approvazione e del decorso del termine ivi stabilito.

2. Dalla data di entrata in vigore del presente regolamento sono abrogati tutti i precedenti regolamenti o atti di natura regolamentare in materia di incentivi per funzioni tecniche adottati dal Comune di Cantello, ivi compreso ogni eventuale regolamento adottato ai sensi dell'art. 113 del D.Lgs. 50/2016 e dell'art. 93, comma 7-ter, del D.Lgs. 163/2006.

3. Il presente regolamento è trasmesso alla Prefettura competente, ove richiesto dalla legge, e pubblicato nel sito istituzionale del Comune nella sezione «Amministrazione Trasparente».

4. Il presente regolamento consta di n. 23 articoli e n. 8 tabelle.

Approvato con deliberazione della Giunta Comunale n. _____ del _____